

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

Regolamento della Pratica Forense

Art 1) (Definizioni)

Ai sensi del presente regolamento si intende per praticante chi sta svolgendo *l'iter* formativo previsto dall'art. 3 comma 5 D.L. 138/ 2011 (convertito, con modificazioni dalla legge 148/2011) e dall'art. 6 D.P.R. 137/ 2012, si intende per *dominus* l'avvocato che ammette il praticante a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica forense.

Il Dominus deve essere iscritto all'albo degli avvocati da almeno **cinque anni** e non può consentire a più di tre praticanti di svolgere contemporaneamente il tirocinio presso il suo studio, salva motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 2 (Iscrizione nel registro dei praticanti)

Ai sensi dell'art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933. n. 1578 e s.m. chi intende iscriversi per la prima volta nel Registro speciale dei praticanti avvocati presenta domanda scritta al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nel cui circondario egli ha la residenza, presso cui è iscritto anche il Dominus.

L'aspirante praticante non residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale nel cui corrispondente albo degli avvocati è iscritto il Dominus è tenuto ad eleggere domicilio ai fini della pratica pressolo studio del Dominus

Alla istanza devono essere allegati la dichiarazione prevista dall'articolo 3, i documenti previsti dall'art. 1 RD. 22 Gennaio 1934 n. 37 ed una dichiarazione con la quale l'aspirante praticante indica se svolge attività lavorativa o qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo, altra pratica professionale o frequenti corsi post-universitari: in tal caso, la pratica è autorizzata qualora le relative mansioni prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. L'eventuale modifica di tali modalità dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio dell'Ordine.

Art. 3 (Obblighi del Praticante)

1. Il praticante deve svolgere la sua attività in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell'attività dello studio con profitto.

2. Il praticante è tenuto ad un'assidua frequentazione dello studio ed alla partecipazione alle udienze.

3. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale, anche attraverso la partecipazione a specifici eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine, indipendentemente dallo svolgimento della pratica presso lo studio ove la esercita.

4. Il praticante è tenuto a versare il contributo di iscrizione al Registro con regolarità ed entro la scadenza prevista, rimanendo annualmente obbligato al versamento, anche dopo il periodo di compiuta pratica, finché, non chiede la cancellazione dal Registro o la stessa non sia disposta d'ufficio.

Art. 4 (Dichiarazione e responsabilità del dominus)

il dominus presenta al Consiglio dell'Ordine una dichiarazione, con la quale:

- 1) s'impegna a garantire la formazione del praticante consentendogli l'esame delle pratiche e l'utilizzo dei beni strumentali dello studio;
- 2) s'impegna a non impiegare il praticante esclusivamente in mansioni esecutive e, comunque non consone con le esigenze di apprendimento e formazione professionale;
- 3) s' impegna a verificare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto della pratica ed in tutte le altre attestazioni rilevanti ai fini della pratica;
- 4) indica le generalità degli eventuali altri suoi tirocinanti e, se del caso motiva la esigenza di

superare il previsto limite massimo di tre.

- 5) ha l'obbligo di comunicare al Consiglio la cessazione della pratica da parte del tirocinante, nonché l'obbligo di comunicare al precedente dominus la presa in carico del praticante precedentemente iscritto.

La non veridicità di tali dichiarazioni integra violazione di natura disciplinare

Art. 5 (Durata e interruzione della pratica)

La durata del tirocinio è stabilita in diciotto mesi, decorrenti dall'iscrizione nel Registro dei praticanti ai sensi dell'art. 17 n. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

Il compimento del tirocinio deve avere carattere continuativo. **L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione.**

Art. 6 (Libretto della pratica)

Il Praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta in ciascun semestre, per la durata di diciotto mesi, decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni:

- a) le udienze del dominus o degli altri avvocati dello studio alle quali il praticante abbia effettivamente partecipato; nel caso in cui, per completare il numero delle udienze, il praticante dovesse presenziare ad udienze di avvocati non facenti parte dello studio dove svolge la pratica, è necessario il consenso del legale presente all'udienza.
- b) gli atti giudiziali e stragiudiziali, nel numero minimo di cinque, alla cui redazione il praticante abbia partecipato;
- c) le questioni giuridiche di maggior interesse, nel numero minimo di cinque, alla cui trattazione il praticante abbia assistito o collaborato.

Il libretto deve essere sottoscritto dal praticante e dal dominus presso il quale la pratica è svolta.

Art. 7 (Annotazioni delle udienze)

Le udienze annotate nel libretto di pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, devono essere almeno **venti in ogni semestre**, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non è svolta alcuna attività difensiva. Non è consentito annotare più di due udienze nel medesimo giorno.

Devono essere indicati, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta e la sottoscrizione dell'avvocato che ha partecipato all'udienza.

Art. 8 (Annotazioni delle attività svolte)

Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente con l'enunciazione del loro oggetto.

Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di richiedere al praticante la produzione di copia degli atti indicati nel libretto, previa eliminazione di ogni riferimento personale alle parti interessate.

Art. 9 (Annotazione delle questioni giuridiche)

Nelle questioni giuridiche devono essere sinteticamente esposti l'oggetto, gli istituti coinvolti ed il loro rilievo nell'ambito della causa, nonché il contributo prestato del praticante.

Art. 10 (Relazioni semestrali)

Tra gli adempimenti della pratica rientra la redazione semestrale di una relazione riepilogativa nella quale il praticante deve fare riferimento alle vicende giudiziali e stragiudiziali di maggiore rilevanza seguite nel corso del semestre.

Almeno una delle relazioni semestrali deve avere per oggetto questioni deontologiche affrontate nel corso del tirocinio, ovvero esaminate dal praticante anche solo sotto l'aspetto teorico. Le predette relazioni devono essere controfirmate dal Dominus.

Articolo 11 (Visto semestrale)

Le relazioni e il libretto con l'attestazione del dominus presso il cui studio si è svolta la pratica devono essere depositati presso la segreteria dell'Ordine **entro trenta giorni dalla fine del relativo semestre**. Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, a partire dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti.

Il ritardato o ingiustificato deposito del libretto e delle relazioni oltre il termine previsto comporta la segnalazione del caso al Consiglio dell'Ordine per la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione e la conseguente mancata certificazione da parte dell'Ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica può comportare l'inefficacia del semestre ai fini del computo della durata complessiva della pratica.

Art. 12 (Abilitazione al patrocinio)

Il praticante, compiuto il primo anno di pratica, ha la facoltà di presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, per la durata di sei anni decorrenti dal giorno del compimento del primo anno di pratica.

Il Consiglio dell'Ordine può accertare attraverso un colloquio con il praticante il grado di conoscenza dei fondamentali istituti di diritto e la capacità di affrontare e risolvere casi pratici.

1. Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.

2. L'esercizio dell'attività potrà avvenire solo dopo il superamento del colloquio dinanzi al Consiglio dell'Ordine e dopo il giuramento prestato dinanzi al Presidente del Tribunale.

3. Il praticante abilitato al patrocinio può esercitare le sue funzioni di difensore nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall'art. 7 della L. 16.12.1999 n. 479.

4. L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all'ambito del distretto di Corte di Appello di Lecce.

5. In ogni attività che il Praticante svolga ed in ogni atto a sua firma, deve chiaramente indicare la propria qualifica di "Praticante Avvocato".

6. La presente disposizione sarà automaticamente abrogata con l'entrata in vigore dell' art. 41 comma 12 L. 247/12.

Art. 13 (Compiuta pratica)

Alla scadenza dei diciotto mesi di pratica il praticante deve presentare tutta la documentazione relativa agli adempimenti di cui agli articoli precedenti;

il Consiglio, previo ogni necessario accertamento in ordine al compimento delle attività prescritte, su istanza del praticante rilascia certificazione di compiuta pratica.

Art. 14 (Trasferimento di studio e interruzione della pratica)

Il Praticante deve informare immediatamente per iscritto il Consiglio dell'Ordine in caso di trasferimento presso altro studio professionale, allegando dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le medesime modalità di cui all'art. 3, dandone comunicazione al precedente dominus.

Nei caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, il dominus è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio

dell'Ordine.

Art. 14 bis (Nulla osta al trasferimento)

Qualora in corso di pratica il tirocinante chieda il nulla osta al trasferimento presso altro Foro, detta autorizzazione rilasciata dall'Ordine, avrà durata di mesi tre, entro i quali dovranno essere espletate le formalità di trasferimento. Decorso tale termine il nulla osta perderà efficacia.

Nelle more il praticante dovrà regolarmente proseguire la pratica forense e adempiere a tutte le attività richieste dal presente regolamento, ivi compresa la frequenza nello studio di origine, il deposito semestrale del libretto e la partecipazione alle udienze.

Art. 15 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo di Organi delegati, vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. Al fine di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, convocare e interpellare il praticante ed il dominus presso il cui Studio la pratica è svolta.

Art. 16 (Scuole di specializzazione e altri corsi)

E' consentito al praticante sostituire un anno di tirocinio con il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D. Lgs. 17 novembre 1997 n 398 e successive modificazioni, secondo i criteri di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense 28 settembre 2002.

E' consentito al praticante sostituire gli adempimenti connessi a un anno di tirocinio con la partecipazione a uno dei corsi post-universitari previsti dall'art.18 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito con modifiche dalla L. 22 gennaio 1934 n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 21 DPR 10 aprile 1990 n.101.

E' consentito al praticante sostituire gli adempimenti connessi a sei mesi di tirocinio con la partecipazione a corsi organizzati dai Consigli dell'Ordine o da altri enti autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense, o presso i Tribunali.

Art. 17 (Pratica all'estero)

Il tirocinio, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine, può essere svolto all'estero, per non più di sei mesi, presso Enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il compimento del tirocinio all'estero è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato di una richiesta con allegata dichiarazione di disponibilità dell'avvocato straniero.

Il Consiglio dell'Ordine autorizza la pratica qualora sia svolta presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione.

Al termine del periodo autorizzato il praticante deve presentare una dettagliata relazione dell'attività espletata nello Studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è stata svolta **e che sarà valutata dal Consiglio ai fini della convalida del periodo di pratica forense.**

Art.18 (Entrata in vigore e norme transitorie)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo trenta giorni dalla sua approvazione e verrà aggiornato con le disposizioni previste dagli articoli dal 41 al 45 della L. 247/2012 la cui piena attuazione è stata differita dal legislatore .

Ogni eventuale modifica sarà adeguatamente portata a conoscenza dei praticanti, anche attraverso pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ordine.